

# Regolamento Disciplina Moto Guida Sicura

**Guida Sicura Kids – Guida Sicura e Responsabile – Guida Sportiva – Guida Protettiva (Motostaffette)**  
(in conformità alle richieste di cui alla nota del Presidente ASI Nazionale del 28/03/2025 Prot. 475)

- 1. “Il presente regolamento è redatto in conformità a tutti i regolamenti interni ASI (a titolo esemplificativo e non esaustivo Statuto, Regolamento Organico, Linee Guida) e a tutte le disposizioni regolamentari, sia comunitarie che nazionali o locali. La ratifica da parte della Giunta Esecutiva del presente regolamento si intende per sola presa visione ed il fiduciario si impegna a rispettare le istruzioni della competente Direzione Tecnica, garantendone l’esecuzione secondo quanto sopra descritto.”***

## Premessa

Il concetto di Guida Sicura è da intendersi, metaforicamente parlando, come un punto attraverso il quale possono passare infinite “linee di pensiero”. Ma è proprio questo insieme di linee di pensiero, nelle sue caratteristiche multifaccettate che si vuol far ruotare, per chiudere un, non meglio definibile “cerchio di Newton”.

Chiudere un cerchio per offrire aperture alle opportunità; chiudere un cerchio per smussare gli angoli; chiudere un cerchio per porre un punto definito, che sia di partenza e di arrivo.

Un punto fisso che il rapporto *Key Principles for Traffic Safety and Mobility Education* fornisce come precise raccomandazioni, sotto forma di principi fondamentali, che dovrebbero essere implementati in tutti i paesi europei per garantire un’educazione di alta qualità sulla sicurezza e la mobilità del traffico, al quale tutti i paesi europei sono chiamati a impegnarsi e adeguarsi per fornire istruzione e diffusione di informazione, in principale ragione della sicurezza.

Appare quindi evidente come, il valore e l’importanza delle informazioni trasmesse, non possano essere lasciate al libero arbitrio o a fattori di esperienza personale acquisita, ma debbano necessariamente passare attraverso un unico strumento di formazione e qualificazione che ordini, regolamenti e disciplini il “settore”

A tal proposito, trattando del motoveicolo, elemento “instabile” per natura, l’oggetto del presente regolamento, bisogna necessariamente considerare che, per implementare e garantire un’educazione di alta qualità sulla sicurezza e la mobilità del traffico, bisogna distinguere una formazione per settori:

- a) Guida Sicura Kids**
- b) Guida Sicura e Responsabile**
- c) Guida Sportiva**
- d) Guida Protettiva (Motostaffette)**

Quindi, sostanzialmente, è necessario fornire ai nostri “dispensatori di informazione” gli strumenti univoci per poter comunicare un messaggio inequivocabile e indiscutibile. Mettere a disposizione, di coloro che si vorranno rendere disponibili all’attività, uno strumento di supporto e coordinamento. Pertanto, tale strumento è concepito per la qualificazione degli “Istruttori”, “Formatori” o “Docenti”, che si vorranno certificare, con Diploma e Tesserino Tecnico (oltre all’iscrizione nell’Albo Tecnico Nazionale), al ruolo di Istruttore/Formatore di Moto Guida Sicura, per il settore al quale si rivolge:

- a) ai minori, implementando i percorsi formativi scolastici con un adeguato disegno di informazione che consenta l’apprendimento delle nozioni di base del CdS e consenta, appunto, una guida sicura e protetta dei mezzi di spostamento su strada, che ogni giorno vanno a sommarsi alla bicicletta base (o elettro-assistita) al cosiddetto motorino o scooter, passando attraverso i monopattini. Purtroppo la prima causa di morte per bambini e ragazzi è rappresentata dagli incidenti stradali. Ragazzi che corrono con il mezzo di locomozione a

due ruote donato dal genitore, e magari trasportando anche qualche amichetto come passeggero.

Adolescenti spericolati su scooter o biciclette, per non parlare di bambini investiti mentre attraversano la strada.

Lo European Transport Safety Council (ETSC), in uno studio specifico, ha stimato che, più di 6000 bambini, di età inferiore ai 14 anni, sono morti tra il 2011 e il 2020 in incidenti stradali nell'Unione Europea.

Per ridurre l'esposizione al rischio stradale di bambini e ragazzi occorre lavorare sicuramente su più fronti: rinforzo e maggior applicazione delle regole, utilizzo dei dispositivi di sicurezza, interventi di moderazione del traffico e infine...e anzi soprattutto, educazione stradale a scuola.

I programmi di educazione stradale, progettati specificamente per le diverse fasce d'età dei giovani, ruotano attorno a principi fondamentali illustrati con esempi di buone pratiche e raggruppati in cinque categorie principali:

- Assicurare il diritto all'educazione sulla sicurezza e la mobilità del traffico
- Sostenere e coinvolgere le scuole
- Fornire un'istruzione di alta qualità
- Facilitare le condizioni generali
- Includere tutte le parti interessate pertinenti.

- b) a coloro che intendono acquisire tecniche di guida motociclistica, base o avanzate, per una corretta guida motociclistica in sicurezza, padronanza e gestione del mezzo, in tutte le condizioni proposte dall'uso comune del motoveicolo. Un percorso che, al di là delle competenze dimostrate per l'acquisizione della patente di guida specifica, pongano un focus specifico su quali siano le corrette posture e tecniche di guida, per padroneggiare il mezzo a due ruote e assoggettarlo alle proprie intenzioni e non, come nella maggior parte dei casi accade, assecondarne le dinamiche dettate dalla fisica e dalla meccanica del mezzo stesso.
- c) a coloro che intendono acquisire tecniche di guida motociclistica sportiva, rivolta a coloro che intendono la moto uno sport ancor più che un semplice mezzo di locomozione. Un percorso che, al di là delle competenze motociclistiche acquisite, ponga un focus specifico su quali siano le corrette posture e tecniche di guida, per migliorare le proprie prestazioni sportive in sicurezza, piuttosto che, come nella maggior parte dei casi accade, demandare tutto a fattori di potenza e cilindrata del mezzo che, solo opportunamente coadiuvate da fattori fortuiti, in rari casi può fornire soddisfazioni circostanziate, ma nei restanti casi resta piuttosto un fortunato risultato alla "roulette russa"
- d) a coloro che intendono mettere la propria esperienza e le proprie capacità di motociclista, a disposizione di altri. Ossia assumendo il ruolo di Istruttore/Formatore a protezione delle carovane sportive o nelle manifestazioni ludico/sportive.

In ogni caso, a qualsiasi settore ci si voglia rivolgere, il percorso formativo prevede ruoli di qualificazione tecnica che passano da:

- I. Assistente
- II. Istruttore/Formatore
- III. Docente

**Quindi, questo Regolamento è rivolto a tutte quelle scuole di Guida Motociclistica già in essere, ovvero a quelle intenzionate a nascere, o a singoli addetti o interessati al settore, per offrire linee guida univoche, e che possano trovare, ovvero affiliandosi, all'interno dell'EPS ASI Nazionale un settore che curi e coordini al meglio le loro attività.**

Per ciascun esercizio di interesse Formativo è previsto un Format dedicato, e allegato al presente documento, che dovrà essere richiesto al Coordinatore Nazionale, attraverso i coordinamenti provinciali e applicato pedissequamente, per la qualificazione del personale richiedente, secondo gli articoli che seguono.

# **Titolo 1**

## **QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**

### **Capo I**

#### **Soggetti autorizzati**

#### **Art 1**

##### **Persone che possono svolgere l'attività di Assistente/Istruttore/Formatore**

1. Possono svolgere servizi di Istruttore/Formatore, le persone abilitate ai sensi dell'art 2 che dipendono, sono soci, ovvero hanno un rapporto non occasionale, con le società o con le associazioni sportive affiliate all'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale e che sono in possesso di un Diploma di formazione, in corso di validità, rilasciato dall'EPS ASI Nazionale.
2. Le persone di cui al comma 1 devono possedere un'età non inferiore a 18 anni.
3. Il Docente per la formazione degli Istruttori/Formatori, come all'art 5, esercitare le proprie funzioni, ai sensi dell'Art.8
4. È possibile qualificarsi nei ruoli di Assistente o Istruttore/Formatore, in uno, o più di uno, dei sottosettori di seguito elencati con le lettere a), b), c), d).:
  - a) Guida Sicura Kids
  - b) Guida Sicura e Responsabile
  - c) Guida Sportiva
  - d) Guida Protettiva (Motostaffette)
5. Il personale qualificato Istruttore/Formatore e il personale Assistente devono essere abilitati ai sensi dell'art 2 e deve possedere idonea formazione, certificata dalla Dall'EPS ASI Nazionale secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 con il rilascio del Diploma e del Tesserino Tecnico.
6. Il personale qualificato Docente deve essere qualificato ai sensi dell'art 2 e deve possedere idonea formazione certificata dalla Dall'EPS ASI Nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 5.
6. Il Diploma di qualificazione può essere rilasciato, senza prova d'esame di cui agli artt. 3 e 4, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in possesso della tessera rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, e che dimostrino di avere svolto, in modo continuativo, attività equipollente in ruoli di assistenza, di formazione o di docenza nel settore di moto guida sicura, nei due anni precedenti, con Enti affiliati all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività, ovvero l'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto ed è soggetta alla convalida del Coordinatore Nazionale.
7. Per le qualifiche oggetto del presente regolamento, bisogna necessariamente essere formati sulla base dei Format Disciplinari allegati di cui all'Art. 9
8. Per ciascun esercizio di interesse Formativo è previsto un Format dedicato, e allegato al presente documento, che dovrà essere richiesto al Coordinatore Nazionale, attraverso i coordinamenti provinciali e applicato pedissequamente, per la qualificazione del personale.
9. Ogni qualifica è settoriale e non ammette sconfinamento in settori per i quali non si è conseguita relativa qualificazione.
10. È possibile qualificarsi, attraverso lo stesso percorso formativo descritto all'art. 2, in più settori, ovvero tutti (consequendo il ruolo all'esercizio della qualifica di Docente, come descritto all'Art. 5).
11. La qualifica di Docente, acquisita secondo l'art. 5, comprende la formazione completa relativa a tutti i settori.

#### **Art 2**

##### **Rilascio del Diploma di Qualificazione di Assistente e Istruttore/Formatore**

1. L'EPS ASI Nazionale ha istituito l'Albo Tecnico Nazionale del settore Moto Guida Sicura. Il diploma di qualificazione all'esercizio del ruolo di Assistente, che attesta la formazione di cui all'art 1, comma 1, è rilasciato dal Presidente dell'EPS ASI Nazionale, previo superamento di un esame



di qualificazione da sostenere davanti ad una commissione d'esame, ovvero on-line su piattaforma web, in collegamento partecipativo della commissione d'esame istituita con approvazione del Coordinatore del Settore dell'EPS ASI Nazionale, che ne sovrintenda e attesti il corretto svolgimento delle operazioni.

2. Il diploma di qualificazione all'esercizio del ruolo di Istruttore/Formatore, che attesta la formazione di cui all'art 1, comma 1, è rilasciato dal Presidente dell'EPS ASI Nazionale, previo superamento dell'esame di cui al comma 1, e un esame di abilità tecnica, da sostenere (in presenza) davanti alla commissione d'esame, istituita con approvazione del Coordinatore del Settore dell'EPS ASI Nazionale.

3. Il diploma di qualificazione all'esercizio del ruolo di Docente, che attesta la formazione di cui all'art 1, comma 1, è rilasciato dal Presidente dell'EPS ASI Nazionale, previo l'esame dei titoli acquisiti nei sottosettori di cui all'art. 1 comma 4, da parte e con approvazione del Coordinatore del Settore dell'EPS ASI Nazionale. Il conseguimento di tutte le qualifiche nei quattro sottosettori di cui all'art. 1 comma 4, qualifica il personale a Docente Master del Settore.

4. La commissione d'esame di cui al comma 2 è composta da un Docente, che assume la veste di presidente e uno o più Istruttore/Formatore, ovvero tre Istruttore/Formatore, dei quali uno assume la veste di presidente;

5. Il Diploma di qualificazione ha validità per due anni e può essere rinnovato.

6. il Diploma di qualificazione al ruolo di Assistente o Istruttore/Formatore, può essere rilasciato, senza prova d'esame di cui all'art 3 e 4, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in possesso della tessera rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, e che dimostrino di avere svolto, in modo continuativo, attività equipollente in ruoli di assistenza, di formazione o di docenza nel settore di moto guida sicura, nei due anni precedenti, con Enti affiliati all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività, ovvero l'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto, ed è soggetta alla convalidazione del Coordinatore Nazionale

### **Art 3**

#### **Corso di formazione per il Conseguimento del Diploma di Assistente**

1. Le prove di esame per il rilascio del Diploma di cui all'art 2 sono successive alla frequentazione del relativo corso on-line della durata di ventiquattro ore, distribuite in quattro giorni consecutivi e un giorno di briefing ed esame. I corsi si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, e sono concordate dalla Direzione Tecnica dell'EPS ASI Nazionale e dal Coordinatore Tecnico Nazionale.

2. I corsi devono necessariamente trattare argomenti estratti dai relativi Format di Qualificazione di interesse dei diversi sottosettori, di cui all'art 1 comma 4, e oggetto del corso indetto.

3. Gli argomenti delle materie saranno trattati da personale qualificato al ruolo di Istruttore/Formatore ASI Nazionale, ovvero personale qualificato al ruolo di Docente ASI Nazionale, come descritti all'art. 2 comma 4, che costituiranno anche la stessa Commissione d'esame.

4. In nessun caso sarà possibile andare in deroga al comma 3 del presente articolo.

5. Il corso dovrà svolgersi necessariamente sulla base dei Format previsti per ciascun sottosettore, di cui all'art. 1 comma 4, allegati alla presente e facenti parte integrante del presente Regolamento, e che potranno essere richiesti, dagli Istruttori/Formatori al Coordinatore Nazionale, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 8, ovvero previo l'ottenimento dell'approvazione di diverso modello da parte del Coordinatore Nazionale.

6. Al termine di ogni lezione del corso, sarà premura del Coordinatore del corso, come all'art.2, comma 4, trasmettere i test di verifica di apprendimento al Coordinatore Nazionale, assegnando punteggio "uno" per ogni risposta corretta esatta. Ogni Modulo Test, ciascuno per ogni singolo incontro on-line, prevede un totale di 25 domande, per ogni test, con risposta sintetica multipla. Il

test dovrà essere consegnato nel tempo massimo delle due ore successive alla chiusura della didattica on-line. La sommatoria dei punteggi per le risposte corrette, concorrerà al conseguimento del punteggio di ammissione all'esame finale, ed è espresso in centesimi. Il punteggio minimo di 60/100 consente l'accesso all'esame finale.

7. L'esame finale consiste in una prova scritta, attraverso 100 domande a risposta sintetica, riportate nel Modulo Test d'Esame. I candidati dovranno sostenere la suddetta prova, nel tempo limite di quattro ore, mantenendo connessione video costante e sotto la supervisione della Commissione d'Esame di cui all'art. 2 comma 4 e al Coordinatore del corso che ne redige i successivi verbali di fine lavori. L'esame potrà essere sostenuto anche in presenza se questo viene stabilito prima che il corso venga indetto.

8. L'esame si intende superato con una votazione minima di 60/100.

9. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che potrà essere sostenuta in occasione del primo corso immediatamente successivo. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, non potranno presentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

10. Al termine della sessione di esame, il Coordinatore del Corso, redige il verbale di fine lavori, allegando schema dei punteggi ottenuti dai candidati, e li trasmette al Coordinatore Nazionale per la vidimazione e la predisposizione alla consegna dei Diplomi di Qualificazione, del Tesserino Tecnico e l'iscrizione nell'Albo Tecnico Nazionale ASI.

11. Il Diploma di qualifica di Assistente non dà abilitazione alla formazione.

12. Non è concesso al personale qualificato al ruolo di Assistente, tenere aule di formazione o corsi di formazione se non in presenza di personale qualificato al ruolo di Istruttore/Formatore.

13. Il Tesserino Tecnico di qualificazione, può essere rinnovato, previa richiesta da parte dell'interessato all'EPS ASI Nazionale, allo scadere del corso di validità dello stesso, fissato in anni due.

#### **Art 4**

#### **Corso di formazione per il Conseguimento del Diploma di Istruttore/Formatore**

1. Le prove di esame per il rilascio del Diploma di cui all'art 2 sono successive alla frequentazione del relativo corso on-line della durata di ventiquattro ore, distribuite in quattro giorni consecutivi e un giorno di briefing ed esame. I corsi si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, e sono concordate dalla Direzione Tecnica dell'EPS ASI Nazionale e dal Coordinatore Tecnico Nazionale.

2. I corsi devono necessariamente trattare argomenti estratti dai relativi Format di Qualificazione di interesse dei diversi sottosettori, di cui all'art 1 comma 4, e oggetto del corso indetto.

3. Gli argomenti delle materie saranno trattati da personale qualificato al ruolo di Istruttore/Formatore ASI Nazionale, ovvero personale qualificato al ruolo di Docente ASI Nazionale, come descritti all'art. 2 comma 4, che costituiranno anche la stessa Commissione d'esame.

4. In nessun caso sarà possibile andare in deroga al comma 3 del presente articolo.

5. Il corso dovrà svolgersi necessariamente sulla base dei Format previsti per ciascun sottosettore, di cui all'art. 1 comma 4, allegati e facenti parte integrante del presente Regolamento, e che potranno essere richiesti, dagli Istruttori/Formatori al Coordinatore Nazionale, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 8, ovvero previo l'ottenimento dell'approvazione di diverso modello da parte del Coordinatore Nazionale.

6. Al termine di ogni lezione del corso, sarà premura del Coordinatore del corso, come all'art.2, comma 4, trasmettere i test di verifica di apprendimento al Coordinatore Nazionale, assegnando punteggio "uno" per ogni risposta corretta esatta. Ogni Modulo Test, ciascuno per ogni singolo incontro on-line, prevede un totale di 25 domande, per ogni test, con risposta sintetica multipla. Il test dovrà essere consegnato nel tempo massimo delle due ore successive alla chiusura della didattica on-line. La sommatoria dei punteggi per le risposte corrette, concorrerà al conseguimento

del punteggio di ammissione all'esame finale, ed è espresso in centesimi. Il punteggio minimo di 60/100 consente l'accesso all'esame finale.

7. L'esame finale consiste in una prova scritta, attraverso cento domande a risposta sintetica, riportate nel Modulo Test d'Esame. I candidati dovranno sostenere la suddetta prova, nel tempo limite di quattro ore, mantenendo connessione video costante e sotto la supervisione della Commissione d'Esame di cui all'art. 2 comma 4 e al Coordinatore del corso che ne redige i successivi verbali di fine lavori. L'esame potrà essere sostenuto anche in presenza se questo viene stabilito prima che il corso venga indetto. L'esame si intende superato con una votazione minima di 60/100.

8. I candidati che avranno sostenuto il corso secondo i disposti del presente articolo e che avranno conseguito un punteggio finale di 100/100 per i test di verifica di apprendimento di cui comma 6, e un punteggio pari a 100/100 per l'esame finale di cui al comma 7, conseguiranno per merito il Diploma di qualificazione all'esercizio del ruolo di Istruttore/Formatore.

9. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che potrà essere sostenuta in occasione del primo corso immediatamente successivo. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, non potranno presentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

10. Al termine della sessione di esame, il Coordinatore del Corso, redige il verbale di fine lavori, allegando schema dei punteggi ottenuti dai candidati, e li trasmette al Coordinatore Nazionale per la validazione e la predisposizione alla consegna dei Diplomi di Qualificazione, del Tesserino Tecnico e l'iscrizione nell'Albo Tecnico Nazionale ASI.

11. Il Diploma di qualifica di Assistente non dà abilitazione alla formazione.

12. Il Diploma Istruttore/Formatore dà abilitazione alla formazione. Consente di tenere aule di formazione o corsi di formazione.

13. Il Tesserino Tecnico di qualificazione, può essere rinnovato, previa richiesta da parte dell'interessato all'EPS ASI Nazionale, allo scadere del corso di validità dello stesso, fissato in anni due.

## **Art.5**

### **Corso di formazione per il Conseguimento del Diploma di Docente**

1. Le prove di esame per il rilascio del Diploma di cui all'art 2 sono successive alla frequentazione del relativo corso on-line della durata di ventiquattro ore, distribuite in quattro giorni consecutivi e un giorno di briefing ed esame teorico/pratico. I corsi si svolgono in sessioni con cadenza periodica, e sono concordate dalla Direzione Tecnica dell'EPS ASI Nazionale e dal Coordinatore Tecnico Nazionale.

2. La selezione dei candidati per il conseguimento della qualifica di Docente è assoggettata al percorso formativo passante attraverso il conseguimento delle competenze e le qualifiche ai ruoli di cui agli artt. 3 e 4, ovvero Assistente e Istruttore/Formatore. Senza questo percorso non è possibile accedere all'esame per il conseguimento del livello Docente.

3. Il corso di cui al comma 1 dovrà necessariamente trattare approfondimenti degli argomenti dei settori di interesse e oggetto di qualifica, di cui al comma di cui all'art. 1 comma 4, secondo l'art. 3 comma 2.

4. Gli argomenti saranno fruiti da personale qualificato al ruolo di Docente del Settore ASI Nazionale, con competenze acquisite in base all'Art. 1 commi 7 e 8, che assume anche il ruolo di Coordinatore del Corso.

5. La commissione d'esame è composta da un Docente Master, come descritto al comma 3, art.2, che assume la veste di Presidente e Coordinatore del Corso, e uno o più Docenti di settore, ovvero un Docente Master, che Coordina il Corso e assume la veste di Presidente, un Docente di settore e uno o più Istruttori/Formatori.

6. Al termine di ogni lezione del corso, sarà premura del Coordinatore del corso, trasmettere i test di verifica di apprendimento al Coordinatore Nazionale, assegnando punteggio "uno" per ogni

risposta corretta esatta. Ogni Modulo Test, ciascuno per ogni singolo incontro on-line, prevede un totale di 25 domande, per ogni test, con risposta sintetica multipla. Il test dovrà essere consegnato nel tempo massimo delle due ore successive alla chiusura della didattica on-line. La sommatoria dei punteggi per le risposte corrette, concorrerà al conseguimento del punteggio di ammissione all'esame finale, ed è espresso in centesimi. Il punteggio minimo di 60/100 consente l'accesso all'esame finale.

7. L'esame finale consiste in una prova scritta, attraverso cento domande a risposta sintetica, riportate nel Modulo Test d'Esame. I candidati dovranno sostenere la suddetta prova, nel tempo limite di quattro ore, mantenendo connessione video costante e sotto la supervisione della Commissione d'Esame di cui al comma 5 e al Coordinatore del corso che ne redige i successivi verbali di fine lavori. L'esame potrà essere sostenuto anche in presenza se questo viene stabilito prima che il corso venga indetto.

8. I candidati per la qualificazione al ruolo di "Docente", saranno chiamati, inoltre a dar prova, di fronte alla Commissione d'Esame presieduta dal Coordinatore del corso, come disposto dal comma 5, di particolari abilità e capacità al coordinamento e formazione di allievi Istruttore/Formatore.

9. L'esame si intende superato con una votazione minima di 60/100 e la convalida della prova di cui al comma 8 da parte della Commissione d'Esame.

9. Al termine della sessione di esame, il Coordinatore del Corso come al comma 5, redige il verbale di fine lavori, allegando schema dei punteggi ottenuti dai candidati, e li trasmette al Coordinatore Nazionale per la vidimazione e la predisposizione alla consegna dei Diplomi di Qualificazione, del Tesserino Tecnico e l'iscrizione nell'Albo Tecnico Nazionale ASI

10. Il Tesserino Tecnico di qualificazione, può essere rinnovato, previa richiesta da parte dell'interessato all'EPS ASI Nazionale, allo scadere del corso di validità dello stesso, fissato in anni due.

11. Il Diploma di qualifica di Docente da abilitazione alla formazione. Consente di tenere aule di formazione o corsi di formazione per diplomare Assistenti, Istruttori/Formatori e far parte delle Commissioni d'Esame.

## **Titolo 2**

### **QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**

#### **Capo II**

#### **Obblighi e Responsabilità**

#### **Art.6**

#### **Assistente alla Formazione di Guida Sicura Moto**

1. Il personale Diplomato al ruolo di Assistente, può affiancare il personale Istruttore/Formatore durante i Corsi di Formazione per i relativi sottosettori di competenza. Predisporre le aule di Formazione e, sotto indicazioni dell'Istruttore Formatore, allestisce gli spazi di esercizio e adibito alle esercitazioni.

È abilitato all'uso dimostrativo dei mezzi e strumenti necessari alle dimostrazioni pratiche che coadiuvano il Corso di Formazione stesso.

2. È responsabile dello stato di conservazione e del perfetto funzionamento degli strumenti e dei mezzi complementari al Cors di Formazione.

3. È incaricato all'attenzione rivolta alle necessità e all'assistenza degli allievi del Corso di Formazione.

4. Non è concesso al personale qualificato al ruolo di Assistente, tenere aule di formazione o corsi di formazione se non in presenza di personale qualificato al ruolo di Istruttore/Formatore.



## **Art.7**

### **Istruttore/Formatore di Guida Sicura Moto**

1. Il personale Diplomato al ruolo di Istruttore/Formatore è addetto alla somministrazione dei Corsi di Formazione per i sottosettori di cui all'Art.1, comma 4.
2. Il personale Diplomato al ruolo di Istruttore/Formatore fornisce, con l'ausilio di supporti digitali, ampia descrizione e spiegazione delle materie di competenza specifica.
3. Il personale Diplomato al ruolo di Istruttore/Formatore fornisce, con il supporto dell'Assistente laddove presente, dimostrazioni pratiche negli spazi di esercizio e adibiti alle esercitazioni.
4. Il personale Diplomato al ruolo di Istruttore/Formatore, al termine del proprio servizio, può rilasciare Attestato di Partecipazione al Corso.
5. Il personale Diplomato al ruolo di Istruttore/Formatore può ricoprire ruolo in Commissione d'Esame come previsto dagli artt.2, comma 4 e art.5, comma 5.

## **Art.8**

### **Docente alla Formazione di Guida Sicura Moto**

1. Il personale Diplomato al ruolo di Docente è addetto alla somministrazione dei Corsi di Formazione per i sottosettori di cui all'Art.1, comma 4, anche e soprattutto ai candidati Assistenti e Istruttore/Formatore
2. Il personale Diplomato al ruolo di Docente fornisce, con l'ausilio di supporti digitali, ampia descrizione e spiegazione delle materie di competenza specifica, anche e soprattutto ai candidati Assistenti e Istruttore/Formatore
3. Il personale Diplomato al ruolo di Docente fornisce, con il supporto dell'Assistente laddove presente, dimostrazioni pratiche negli spazi di esercizio e adibiti alle esercitazioni, anche e soprattutto ai candidati Assistenti e Istruttore/Formatore
4. Il personale Diplomato al ruolo di Docente può ricoprire ruolo in Commissione d'Esame come previsto dagli artt.2, comma 4 e art.5, comma 5

## **Art 9**


### **Format per la Formazione**

1. Il Format di Formazione Specifica è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante del presente Regolamento
2. Gli allegati del presente Regolamento vengono così riconosciuti e distribuiti:  
Allegato I: Guida Sicura Kids  
Allegato II: Guida Sicura e Responsabile  
Allegato III: Guida Sportiva  
Allegato IV: Disciplinare delle Motostaffette
3. Gli allegati di cui al comma 2 potranno essere richiesti al Coordinatore del Settore che ne fornirà copia aggiornata per supporto digitale
4. Sarà cura e responsabilità del Coordinatore del Settore aggiornare gli allegati di cui al comma 2

## **Art 10**

### **Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni dell'art 1, entrano in vigore dal 01 Maggio 2025. Fino a quella data, il personale dell'EPS ASI che esercita funzioni o equipollenti ai disposti di questo Regolamento, potrà svolgere le proprie attività senza essere munito di certificazione di idonea formazione rilasciata dalla Dall'EPS ASI Nazionale
2. Tutte le disposizioni degli articoli, dall'1 al 10, entrano in vigore dal 01 Maggio 2025





Il presente documento viene redatto per regolamentare e normare le attività di servizio di scorta, con motoveicoli o senza (personale ASA) alle competizioni ludico/sportive di interesse pubblico, ad esclusione delle attività competenti le Federazioni Ciclistiche. Gli argomenti di seguito trattati e normati vengono così definiti:

## DISCIPLINARE PER LE MOTOSTAFFETTE





## **DISCIPLINARE PER LE MOTOSTAFFETTE ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA**

### **Titolo I - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI**

#### **Capo I - Soggetti autorizzati**

**Art 1 - Persone che possono svolgere l'attività di Motostaffetta**

**Art 2 - Rilascio del Diploma di Qualificazione per il Servizio di Motostaffetta e personale ASA**

**Art 3 - Corso di Formazione per il Conseguimento del Diploma di Motostaffetta**

**Art.4 - Conseguimento del Diploma di Capo Staffetta (o Master I Livello)**

**Art 5 - Conseguimento del Diploma di Capo Staffetta Master II Livello**

**Art 6 - Revoca del Tesserino Tecnico di Qualificazione per i Servizi di Motostaffetta**

#### **Capo II - Attrezzatura e Dispositivi dei Veicoli utilizzati per la Motostaffetta**

**Art 7 - I Veicoli utilizzati per le Motostaffette**

**Art 8 - Equipaggiamento - Dispositivi Supplementari di Segnalazione dei Veicoli utilizzati per le Motostaffette**

### **Titolo II - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MOTOSTAFFETTA**

#### **Capo I - Tipologia di Motostaffette**

**Art 9 - Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di Motostaffetta**

**Art 10 - Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva**

#### **Capo II - Obblighi del Responsabile del Servizio Motostaffetta - Capo Staffetta – Motostaffetta**

**- Verifica dell'impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e protezione -**

**Art 11 - Il responsabile del Servizio Motostaffetta**

**Art 12 - Il Capo Staffetta**

**Art 13 - Obblighi del personale che effettua la Motostaffetta**

**Art 14 - Obblighi del personale Addetto ai Servizi di Segnalazione Aggiuntiva**

#### **Capo III - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MOTOSTAFFETTA**

**Art 15 - Posizione dei veicoli di Motostaffetta**

**Art 16 - Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva**

**Art 17 - Utilizzo dei dispositivi luminosi**

**Art 18 - Modalità di svolgimento della Motostaffetta con veicoli**

### **Titolo IV - DISPOSIZIONE TRANSITORIE**

**Art 19 - Disposizioni transitorie**

# **Titolo I**

## **QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI**

### **Capo 1**

#### **Soggetti autorizzati**

#### **Art 1**

##### **Persone che possono svolgere l'attività di Motostaffetta**

1. Possono svolgere servizi di Motostaffetta alle competizioni sportive, le persone abilitate ai sensi dell'art 2 che dipendono, sono soci, ovvero hanno un rapporto non occasionale, con le società o con le associazioni sportive affiliate all'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla dall'EPS ASI Nazionale.
2. Le Associazioni o gli Enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.
3. Le persone di cui ai commi 1 e 2 devono possedere un'età non inferiore a 18 anni e i requisiti richiesti dall'art 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e relativo regolamento di attuazione.
4. Il responsabile del servizio di Motostaffetta, come all'art 14, per esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di Motostaffetta, è esente dai disposti di cui all'art 2, seppure in allineamento con i disposti del presente articolo, comma 2 e 3.
5. Il personale qualificato al ruolo di Motostaffetta e il personale ASA (addetti ai servizi aggiuntivi) devono essere abilitati ai sensi dell'art 2 e deve possedere idonea formazione, certificata dalla Dall'EPS ASI Nazionale.
6. Il personale qualificato al ruolo di Capo Staffetta deve essere qualificato ai sensi dell'art 2 e deve possedere idonea formazione di guida motociclistica, certificata dalla Dall'EPS ASI Nazionale.
7. Il personale qualificato al ruolo di Capo Staffetta Master di 2° livello, deve essere qualificato ai sensi dell'art 2 e 3, deve possedere idonea formazione di guida motociclistica attestata dall'EPS ASI Nazionale, ovvero idoneo curriculum sportivo o esperienza maturata e certificata, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciato dal Presidente delle Associazioni o gli Enti di cui al comma 1, che dichiara e che dimostri di avere svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni atletiche autorizzate nei due anni precedenti, ovvero l'esperienza maturata in ambito di scorta/motostaffetta in almeno 10 competizioni sportive, con Enti affiliate all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI, e devono inoltre sostenere un esame come disposto all'art.5.

#### **Art 2**

##### **Rilascio del Diploma di Qualificazione per il Servizio di Motostaffetta e personale ASA**

1. L'EPS ASI Nazionale ha istituito l'Albo Tecnico Nazionale delle Motostaffette, intendendo con la stessa qualificazione individuare anche il personale ASA (addetti ai servizi aggiuntivi).
2. Il diploma di qualificazione all'esercizio del servizio di Motostaffetta a competizioni sportive, che attesta la formazione di cui all'art 1, comma 1, è rilasciato dal Presidente dell'EPS ASI Nazionale, previo superamento di un esame di qualificazione da sostenere davanti ad una commissione d'esame, ovvero on-line su piattaforma web, in collegamento partecipativo della commissione d'esame istituita con approvazione del dirigente dell'EPS ASI Nazionale, che ne sovrintenda e attesti il corretto svolgimento delle operazioni.
3. Il diploma di qualificazione all'esercizio del servizio di Capo Staffetta a competizioni atletico/sportive, che attesta la formazione di cui all'art 1, comma 1, è rilasciato dal Presidente dell'EPS ASI Nazionale, al titolare di patente di guida idonea per il proprio motoveicolo, previo superamento dell'esame di cui al comma 1, e un esame di abilità tecnica alla guida del proprio

motoveicolo, da sostenere davanti alla commissione d'esame, istituita con approvazione del dirigente dell'EPS ASI Nazionale.

4. Il diploma di qualificazione all'esercizio del servizio di Capo Staffetta Master II Livello a competizioni atletico/sportive, che attesta la formazione di cui all'art 1, comma 1, è rilasciato dal Presidente dell'EPS ASI Nazionale, al titolare di patente di guida idonea per il proprio motoveicolo, previo superamento dell'esame di cui al comma 1, e un esame teorico e di abilità tecnica alla guida del proprio motoveicolo, da sostenere davanti alla commissione d'esame, istituita con approvazione del dirigente dell'EPS ASI Nazionale, ovvero, salvo i diritti accertati secondo l'art. 1 il comma 7 dal capoverso 3, oltre a un esame teorico da sostenere davanti alla commissione d'esame, istituita con approvazione del dirigente dell'EPS ASI Nazionale.

5. La commissione d'esame di cui al comma 2 è composta da:

- un Capo Staffetta Master di secondo Livello, che assume la veste di presidente (o Master Livello superiore, che assume la veste di presidente) e un Capo Staffetta Master di primo Livello, ovvero due Capo Staffetta Master di secondo Livello, dei quali uno assume la veste di presidente (o Master Livello superiore, che assume la veste di presidente);
- da un rappresentante delle Federazioni Atletiche Nazionali riconosciute dal CONI, nominate dalla relativa Federazione, o EPS di appartenenza;
- da uno o più funzionari delle Forze di Polizia.

6. Il Diploma di qualificazione ha validità per due anni e può essere rinnovato.

7. Fatta eccezione per il Diploma di qualificazione per Capo Staffetta Master II Livello, per il quale è sempre e comunque previsto ulteriore esame teorico davanti alla commissione d'esame, istituita con approvazione del dirigente dell'EPS ASI Nazionale, il Diploma di qualificazione può essere rilasciato, senza prova d'esame di cui all'art 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 3, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della tessera rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, e che dimostrino di avere svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni atletiche autorizzate nei due anni precedenti, ovvero l'esperienza maturata in ambito di scorta/motostaffetta in almeno 10 competizioni sportive, con Enti affiliati all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività, ovvero l'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.

### **Art 3**

#### **Corso di formazione per il Conseguimento del Diploma di Motostaffetta**

1. Le prove di esame per il rilascio del Diploma di cui all'art 2 sono successive alla frequentazione del relativo corso on-line della durata di ventiquattro ore, distribuite in quattro giorni consecutivi e un giorno di briefing ed esame. I corsi si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, e sono concordate dalla Direzione Tecnica dell'EPS ASI Nazionale e dal Coordinatore Tecnico Nazionale.

2. I corsi devono necessariamente trattare argomenti relativi al CdS, al presente Disciplinare e al TULPS, alle Norme FIDAL per Campionati Federali e per l'Organizzazione delle Manifestazioni e, infine, al motociclismo di supporto alle competizioni, dotazioni del personale e dei veicoli.

3. I corsi devono essere tenuti da personale docente qualificato e/o autorizzato dal nucleo di Polizia di riferimento, per quanto attiene gli argomenti del CdS, al presente Disciplinare e al TULPS.

4. Per quanto concerne le Norme FIDAL per Campionati Federali e per l'Organizzazione delle Manifestazioni, il personale Docente sarà rappresentato da Formatori di Area Tecnica, ovvero abilitazioni equipollenti, nominati dal Coordinamento Fidal Provinciale, ovvero Regionale, ovvero Nazionale, ovvero da Formatori di Area Tecnica, o abilitazioni equipollenti, nominati dalle Associazioni o gli Enti che dimostrino di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarino di impegnarsi al rispetto delle regole sportive



5. Gli argomenti nelle materie di motociclismo di supporto alle competizioni, dotazioni del personale addetto alla Motostaffetta e dei veicoli delle Motostaffette, sarà di competenza di Istruttori/Formatori di Motostaffetta ASI Nazionale, con qualificazione a Secondo Livello Master o Terzo Livello Master
6. Il Coordinamento del Corso, e la stessa docenza, sarà di competenza di Istruttori/Formatori di Motostaffetta ASI Nazionale, con qualificazione a Secondo Livello Master o Terzo Livello Master
7. In nessun caso sarà possibile andare in deroga al comma 6 del presente articolo.
8. Il corso dovrà svolgersi necessariamente sulla base del format previsto e depositato (all A) e che potrà essere richiesto, dagli Istruttori Master di secondo o terzo Livello, al Coordinatore Nazionale che provvederà agli aggiornamenti e integrazioni che si renderanno necessari, ovvero previo l'ottenimento dell'approvazione di diverso modello da parte del Coordinatore Nazionale.
9. Al termine di ogni lezione del corso, sarà premura del coordinatore del corso, come al comma 6, trasmettere i test di verifica di apprendimento, assegnando punteggio "uno" per ogni risposta corretta esatta. Ogni Modulo Test, ciascuno per ogni singolo incontro on-line, così come contenuto nel format allegato al presente Disciplinare, prevede domande con risposta sintetica multipla. Il test dovrà essere consegnato nel tempo massimo delle due ore successive alla chiusura della didattica on-line. La sommatoria dei punteggi per le risposte corrette, concorrerà al conseguimento del punteggio di ammissione all'esame finale, ed è espresso in centesimi. Il punteggio minimo di 60/100 consente l'accesso all'esame finale.
10. L'esame finale consiste in una prova scritta, attraverso cento domande a risposta sintetica riportate nel modulo test, su domande relative alle materie di cui al comma 2, 3 e 4. I candidati dovranno sostenere la suddetta prova, nel tempo limite di quattro ore, mantenendo connessione video costante e sotto la supervisione della Commissione d'Esame di cui all'art. 2 comma 5 e al Coordinatore del corso che Presiede anche la Commissione d'Esame e ne redige i successivi verbali di fine lavori.
11. L'esame si intende superato con una votazione minima di 60/100.
12. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che potrà essere sostenuta in occasione del primo corso immediatamente successivo. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, non potranno presentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
13. Al termine della sessione di esame, il Coordinatore del Corso come al comma 6, redige il verbale di fine lavori, allegando schema dei punteggi ottenuti dai candidati, e li trasmette al Coordinatore Nazionale per la vidimazione e la predisposizione alla consegna dei Diplomi di Qualificazione, del Tesserino Tecnico e l'iscrizione nell'Albo Tecnico Nazionale ASI.
14. Il Diploma di qualificazione può essere rilasciato, senza prova d'esame di cui al presente articolo, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, siano in possesso della tessera rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, e che dimostrino di avere svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni atletiche autorizzate nei due anni precedenti, ovvero l'esperienza maturata in ambito di scorta/motostaffetta in almeno 10 competizioni sportive, con Enti affiliati all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività, ovvero l'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto
15. Il Tesserino Tecnico di qualificazione, può essere rinnovato, previa richiesta da parte dell'interessato all'EPS ASI Nazionale, allo scadere del corso di validità dello stesso, fissato in anni due.

#### **Art.4**

##### **Conseguimento del Diploma di Capo Staffetta (o Master I Livello)**

1. Le prove di esame per il rilascio del Diploma di cui all'art 2 sono successive alla frequentazione del relativo corso on-line della durata di ventiquattro ore, distribuite in quattro giorni consecutivi e un giorno di briefing ed esame teorico/pratico. I corsi si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, e sono concordate dalla Direzione Tecnica dell'EPS ASI Nazionale e dal Coordinatore Tecnico Nazionale.
2. Fatti salvi tutti i contenuti e gli obblighi di cui all'art. 3, il Diploma di qualificazione all'esercizio di Capo Staffetta prevede un ulteriore esame pratico da eseguirsi a bordo di motoveicolo di proprietà del candidato, ovvero messo a disposizione al candidato.
3. I candidati che avranno sostenuto il corso secondo i disposti di cui all'art.3 e che avranno conseguito un punteggio finale di 100/100 per i test di verifica di apprendimento di cui al comma 9 art.3, e un punteggio pari a 100/100 per l'esame finale di cui al comma 10 art.3, conseguiranno per merito il Diploma di qualificazione all'esercizio di Capo Staffetta.
4. I candidati per la qualificazione al ruolo di Capo Staffetta, dovranno dar prova, di fronte ad una Commissione d'Esame presieduta dal coordinatore del corso come disposto dal comma 6 art.3, di particolare abilità di guida del motoveicolo.
5. Le abilità di guida verranno testate attraverso un percorso, a tempo cronometrato, tra birilli o similari, di identica distribuzione, e configurazione, del percorso stabilito dalla MCTC per il conseguimento della patente A, trasportando un passeggero.
6. L'esercizio su circuito come al comma 4, sarà eseguito con passeggero a bordo, e con passeggero a bordo seduto "spalla a spalla" con il guidatore del mezzo.
7. Al termine della sessione di esame, il Coordinatore del Corso come al comma 6, redige il verbale di fine lavori, allegando schema dei punteggi ottenuti dai candidati, e li trasmette al Coordinatore Nazionale per la validazione e la predisposizione alla consegna dei Diplomi di Qualificazione, del Tesserino Tecnico e l'iscrizione nell'Albo Tecnico Nazionale ASI
8. Il Diploma di qualificazione a Capo Staffetta (o Master I Livello) può essere rilasciato, senza prova d'esame di cui al presente articolo, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, siano in possesso della tessera rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, e che dimostrino di avere svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni atletiche autorizzate nei due anni precedenti, ovvero l'esperienza maturata in ambito di Capo Staffetta in almeno 5 competizioni sportive, con Enti affiliati all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività, ovvero l'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto. La conversione del titolo avverrà comunque a seguito di quanto disposto all'art.3, senza procedere alle prove pratiche previste al comma 4 del presente articolo.
9. Il Tesserino Tecnico di qualificazione, può essere rinnovato, previa richiesta da parte dell'interessato all'EPS ASI Nazionale, allo scadere del corso di validità dello stesso, fissato in anni due.
10. Il Diploma di qualifica di Capo Staffetta (o Master di I Livello) non dà abilitazione alla formazione. Non è concesso alla qualifica di Capo Staffetta (o Master di I Livello) di tenere aule di formazione o corsi di formazione. Il titolo abilitativo alla formazione di Motostaffette è consentito solo al Master II Livello, secondo l'art 5 del presente Disciplinare.

## Art.5

### Conseguimento del Diploma di Capo Staffetta Master II Livello

1. Le prove di esame per il rilascio del Diploma di cui all'art 2 sono successive alla frequentazione del relativo corso on-line della durata di ventiquattro ore, distribuite in quattro giorni consecutivi e un giorno di briefing ed esame teorico/pratico. I corsi si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, e sono concordate dalla Direzione Tecnica dell'EPS ASI Nazionale e dal Coordinatore Tecnico Nazionale.
2. La selezione dei candidati per il conseguimento della qualifica di Capo Staffetta Master II Livello è assoggettata al percorso formativo passante attraverso il conseguimento del I Livello, ovvero Capo Staffetta. Se non si consegue prima la qualifica tecnica di primo livello, non è possibile accedere all'esame per il conseguimento del secondo livello Master.
3. Per accedere alle prove di esame di cui al comma 1, è altresì necessario aver conseguito il Tesserino Tecnico da Formatore secondo le modalità previste dai regolamenti dell'EPS ASI Nazionale.
4. Il corso di cui al comma 1 dovrà necessariamente trattare approfondimenti sugli argomenti relativi al CdS, al presente Disciplinare e al TULPS; alle Norme FIDAL per Campionati Federali e per l'Organizzazione delle Manifestazioni e, infine, al motociclismo di supporto alle competizioni, dotazioni del personale Motostaffetta e dei veicoli delle Motostaffette.
5. Gli argomenti saranno di fruiti da Istruttori/Formatori di Motostaffetta ASI Nazionale, con qualificazione a Terzo Livello Master. Lo stesso Master III Livello è quindi il coordinatore del corso.
6. I candidati per la qualificazione al ruolo di Capo Staffetta Master II Livello, dovranno dar prova, di fronte ad una Commissione d'Esame presieduta dal coordinatore del corso, come disposto dal comma 5, di particolari abilità e capacità al coordinamento e formazione di allievi Motostaffettisti.
7. Le abilità verranno giudicate attraverso test di verifica di apprendimento, assegnando punteggio "uno" per ogni risposta corretta esatta. Ogni Modulo Test, ciascuno per ogni singolo incontro on-line, prevede domande con risposta sintetica multipla. Il test dovrà essere consegnato nel tempo massimo delle due ore successive alla chiusura della didattica on-line. La sommatoria dei punteggi per le risposte corrette, concorrerà al conseguimento del punteggio di ammissione all'esame finale, ed è espresso in centesimi. Il punteggio minimo di 60/100 consente l'accesso all'esame finale.
8. L'esame finale consiste in una prova scritta, attraverso sessanta domande a risposta sintetica riportate nel modulo test, su argomenti relativi alle materie di cui al comma 4, e una prova pratica con giudizio espresso tra valori compresi in scala: minimo/medio/massimo. I candidati dovranno sostenere la suddetta prova, nel tempo limite di quattro ore, mantenendo connessione video costante e sotto la supervisione della Commissione d'Esame e al Coordinatore del corso che Presiede anche la Commissione d'Esame e ne redige i successivi verbali di fine lavori.
9. L'esame si intende superato con una votazione minima di 40/60.
10. Al termine della sessione di esame, il Coordinatore del Corso come al comma 6, redige il verbale di fine lavori, allegando schema dei punteggi ottenuti dai candidati, e li trasmette al Coordinatore Nazionale per la vidimazione e la predisposizione alla consegna dei Diplomi di Qualificazione, del Tesserino Tecnico e l'iscrizione nell'Albo Tecnico Nazionale ASI.
11. Il Diploma di qualificazione a Capo Staffetta Master II Livello può essere rilasciato, senza prova d'esame di cui al presente articolo, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, siano in possesso della tessera rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, e che dimostrino di avere svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni atletiche autorizzate nei due anni precedenti, ovvero l'esperienza maturata come Istruttore di Motostaffetta/Scoorte Tecniche, con Enti affiliati all'EPS ASI Nazionale o regolarmente riconosciute dal CONI. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività, ovvero l'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto. La conversione del titolo avverrà comunque a seguito del conseguimento del Tesserino da Formatore, come al comma 3, e di quanto disposto al comma 7, senza procedere alle prove pratiche previste.



12. Il Tesserino Tecnico di qualificazione, può essere rinnovato, previa richiesta da parte dell'interessato all'EPS ASI Nazionale, allo scadere del corso di validità dello stesso, fissato in anni due.

10. Il Diploma di qualifica di Capo Staffetta Master II Livello da abilitazione alla formazione. Consente di tenere aule di formazione o corsi di formazione per diplomare Motostaffetta e Capo Staffetta (o Master I Livello). Il titolo abilitativo alla formazione di Motostaffette è consentito solo al Master II Livello, secondo l'art. 3 comma 8 del presente Disciplinare.

## **Art 6**

### **Revoca del Tesserino Tecnico di qualificazione per i servizi di Motostaffetta**

1. Il Diploma di qualificazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è revocato dal Coordinatore Nazionale dell'EPS ASI Nazionale, quando il titolare non ha più i requisiti richiesti per il suo rilascio o se svolge attività in contrasto o difformità da quanto previsto dal presente Disciplinare o dai regolamenti dell'EPS ASI Nazionale.

## **Capo II**

### **Attrezzatura e Dispositivi dei Veicoli utilizzati per la Motostaffetta**

## **Art 7**

### **I veicoli utilizzati per le Motostaffette**

1. Per lo svolgimento dell'attività di Motostaffetta possono essere utilizzati motoveicoli immatricolati nella categoria L1, L2, L3, L4 e L5 ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 8 e 9.
3. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità degli addetti alla Motostaffetta. Possono essere altresì utilizzati veicoli nella disponibilità dei soci delle società o delle associazioni sportive di cui all'art 1, comma 1, a condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.

## **Art.8**

### **Equipaggiamento - Dispositivi Supplementari di Segnalazione dei veicoli utilizzati per le Motostaffette**

#### ***Equipaggiamento personale***

1. Ciascun qualificato impegnato in un servizio di Motostaffetta, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

Un giubbotto rifrangente ad alta visibilità, del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, di colore giallo, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27 luglio 1995, con caratteristiche distintive come appresso elencate:

a) nella parte anteriore, sia riportato il logo Motostaffetta ASI su lato "cuore", circoscritto in un cerchio del diametro non inferiore a cm. 10 (vedi foto Allegato B);

b) nella zona posteriore sia riportata la scritta "MOTOSTAFFETTA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiori a cm 4, che sovrasti il logo Motostaffetta ASI, circoscritto in un cerchio del diametro non inferiore a cm. 10 (vedi foto Allegato B);

2. una bandierina di colore arancio fluorescente di dimensioni minime 60x40cm;

3. un fischietto da utilizzare per richiamare, circostanziatamente, l'attenzione sull'imminente passaggio della carovana sportiva o attenzionare il pubblico alle gare sportive, sui punti sensibili pericolosi;



4. un apparecchio radio-ricetrasmittente, o telefono cellulare, in grado di collegarsi con tutti i colleghi motostaffettisti o per chiamate d'emergenza, munito di auricolare, che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività;

***Dispositivi e Equipaggiamento dei veicoli Motostaffetta***

5. I veicoli di cui all'art 7, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di Motostaffetta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente di dimensioni minime 60x40cm, da esporre sul lato posteriore sinistro del motoveicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285.

b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella Motostaffetta, o telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza, munito di auricolare e dispositivi di comando, che consentano il libero utilizzo delle mani e che consentano di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività.

6. I veicoli di cui all'art 7, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di Motostaffetta, possono essere equipaggiati, ovvero è facoltativo, con le seguenti attrezzature:

a) uno o due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione da apporre in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

b) dispositivi bitonali di segnalazione acustica che emettano suono diverso per frequenza, intensità e ciclo, da quello prodotto dai dispositivi in uso ai servizi di polizia, antincendio o di soccorso e che comunque, non possano mai essere confusi con essi. Tali dispositivi possono essere utilizzati unicamente durante lo svolgimento della Motostaffetta alla competizione ed al solo scopo di segnalare più efficacemente il sopraggiungere della carovana sportiva. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di Motostaffetta in modo solido e sicuro.

7. Nei veicoli non impegnati in servizi di Motostaffetta, ovvero al termine del servizio stesso, i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 5 e 6, devono essere rimossi, oscurati, ovvero resi non visibili o devono essere disattivati.

## **Titolo II**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MOTOSTAFFETTA**

#### **Capo I**

#### **Tipologia di Motostaffette**

#### **Art.9**

#### **Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di Motostaffetta**

1. fuori dai casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione atletica su strada deve essere Motostaffettata almeno da:

a) un veicolo di cui all'art. 7, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate all'art. 8 comma 5, con alla guida una persona munita di qualificazione ai sensi dell'art 2, a bordo del quale non possono trovarsi passeggeri, deve precedere il primo concorrente a distanza sufficiente da non arrecare rallentamento alla competizione dello stesso e né, e soprattutto ostacolo all'atleta. Quindi sarà il primo veicolo, immediatamente successivo al veicolo che riporta il cartello "INIZIO GARA" o "INIZIO MANIFESTAZIONE", che segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

b) un veicolo di cui all'art 7, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate all'art. 8 comma 5, con alla guida una persona munita di qualificazione ai sensi dell'art 2, a bordo del quale non possono trovarsi passeggeri, deve seguire l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, e precede il veicolo con il cartello "FINE GARA" o "FINE

MANIFESTAZIONE”, che segnala la fine dell’ambito di applicazione dell’eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

- c) due o più veicoli di cui all’art 7, comma 1, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate all’art. 8 comma 5, con alla guida una persona munita di qualificazione ai sensi dell’art. 2. A bordo di questi veicoli è possibile, se le necessità lo richiedono, trasportare passeggeri che siano in regola con gli obblighi di tesseramento sportivo con l’EPS ASI Nazionale e come disposto dall’art. 1.

2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la Motostaffetta sia effettuata da un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate all’art. 8 comma 5.

3. E’ cura dell’organizzazione della manifestazione gara, per circostanze che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti, o che impegnano un percorso di gara per più di 6 ore, ferme restando il rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, prevedere o richiedere anche l’impiego di un veicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate all’art. 8 comma 5, con il cartello “FINE CORS/MANIFESTAZIONE” di dimensioni minime di 125x25 cm che, conformemente alle norme sportive dell’EPS ASI Nazionale o delle corrispondenti norme internazionali, segnala la conclusione del transito ufficiale della manifestazione ed indica quindi che può essere rimossa ogni misura di presidio sul percorso. Il veicolo può essere condotto da persona non munita di qualificazione ai sensi dell’art 2, se imposta dall’organizzazione, ovvero munita di qualificazione ai sensi dell’art 2, se richiesta al Servizio Motostaffetta. Sul veicolo non deve essere presente bandierina di colore arancio fluorescente di cui all’articolo 8 comma 5, lettera a).

## **Art.10**

### **Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva**

1. Per le competizioni atletiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di “fondo o gran fondo” e per le quali l’ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la Motostaffetta effettuata con i veicoli di cui all’art 7 comma 1, deve essere supportata ed integrata da personale di cui all’art 1, qualificato ai sensi dell’art.3, che deve presidiare le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, quelle regolate da semafori ed i punti sensibili del percorso. Per tali competizioni, nelle rotatorie aventi diametro superiore a 50m, o particolarmente complesse, devono essere presenti almeno 2 abilitati, o personale di cui al comma 1.bis Il presidio può essere escluso per le intersezioni con strade private o di ridotta importanza

2. Per tutte le competizioni ludico/sportive, l’organizzazione, ovvero il responsabile del servizio di Motostaffetta, può disporre l’affidamento delle competenze del personale ASA (addetti ai servizi aggiuntivi) a personale diverso da quello previsto dall’art. 2 comma 1, (es. Protezione Civile).

3. Fatto salvo le eccezioni di cui al comma 2, per le competizioni di cui al comma 1, in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, qualificati secondo l’art 2 comma 1, può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile del servizio di Motostaffetta, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei, in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e quelli con numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo in cui è presente numeroso pubblico.

2.bis Il presidio dei punti sensibili di cui al comma 2, non è necessario se per la presenza di protezioni, o per la natura dei luoghi, il pubblico è impossibilitato a invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.

2.ter Quando il numero dei concorrenti è inferiore a 200, l'estensione dell'area sottoposta a protezione dal pubblico è determinata dai regolamenti delle discipline sportive specifiche. Salvo quanto previsto dalle ordinanze locali o dai provvedimenti di autorizzazione, l'obbligo di protezione può essere ridotto al minimo indispensabile per gli arrivi in salita.

3. Nell'ambito dell'efficacia spaziale e temporale dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione di cui all'art 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla competizione, sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi, approvati dal CONI. Il direttore di gara, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara, di seguire o precedere i concorrenti.

4. La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione. Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.

4-bis. Fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni indicate nei commi precedenti, nelle competizioni di cui all'art 9, comma 3, deve essere garantito il presidio delle intersezioni e punti sensibili indicati al comma 2, con personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, fino al transito del veicolo con il cartello "FINE MANIFESTAZIONE" di cui all'art 9, comma 3. Dopo il transito del veicolo recante il cartello "FINE CORSA/ MANIFESTAZIONE", tuttavia la funzione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere solo di assistenza ai concorrenti ritardatari e di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono.

## **Capo II**

### **Obblighi del Responsabile del Servizio Motostaffetta - Capo Staffetta - Motostaffetta**

#### **Verifica dell'impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e protezione**

### **Art.11**

#### **Il responsabile del Servizio Motostaffetta**

1. Responsabile del servizio di Motostaffetta, in ciascuna manifestazione sportiva, è il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa, ovvero analoga figura certificata dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Nei limiti, e secondo le disposizioni sportive, egli risponde del suo operato direttamente all'organizzatore della manifestazione sportiva, indicato nell'autorizzazione ad effettuarla e rilasciata ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio, n 9.

2. Il responsabile del servizio di Motostaffetta, esercita le funzioni di controllo indicate nel presente disciplinare e sovrintende al corretto svolgimento della Motostaffetta. Per la gestione operativa, e per il coordinamento del personale qualificato durante la gara, il responsabile del servizio di Motostaffetta individua, prima dell'inizio della manifestazione, il Capo Staffetta, che deve essere munito di valida qualificazione rilasciata ai sensi dell'art 2.

3. Il responsabile del servizio di Motostaffetta, prima dell'inizio del servizio, deve verificare la documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega, i soggetti che svolgano la Motostaffetta, alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art 1. Deve altresì verificare, prima della partenza della gara e, successivamente, durante tutto lo svolgimento della stessa, che siano osservate le norme del regolamento di gara e che siano state attuate, se richiesto, le opportune prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285.

4. Il responsabile del servizio di Motostaffetta, con adeguato anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere disponibile o consegnate al Capstaffetta, copia dell'autorizzazione allo



svolgimento, delle ordinanze di sospensione della circolazione di cui all'art 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 ed ogni altro documento utile all'attività di coordinamento operativo che compete a tale soggetto.

5. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui all'art.10, comma 1, che prevedano la partecipazione di numerosi concorrenti, il responsabile del servizio di Motostaffetta, non deve iniziare la Motostaffetta, né può consentirne la continuazione, se non è costantemente garantita la presenza, al seguito della corsa, di almeno 2 ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e che il secondo mezzo stazioni in prossimità dell'arrivo, pronto ad intervenire, e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso, ovvero sul veicolo appositamente dedicato, si trovi costantemente almeno un medico.

6. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui all'art.10, comma 1, il responsabile del servizio di Motostaffetta non deve iniziare la Motostaffetta, né può consentirne la continuazione, se non dopo aver verificato che il numero dei mezzi di soccorso sia aumentato di 1 unità ogni 2.00 partecipanti oltre i primi 1.000 e che il Direttore di corsa abbia disposto, secondo quanto previsto dalle norme Federali in materia, l'ubicazione dei mezzi di soccorso in modo tale che, in ogni caso, almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un altro mezzo stazioni in prossimità dell'arrivo, pronto ad intervenire. Deve inoltre verificare che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso, ovvero sui due veicoli appositamente dedicati, si trovi costantemente almeno un medico.

7. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui all'art.10, comma 1, il responsabile del servizio di Motostaffetta non deve iniziare la Motostaffetta, né può consentirne la continuazione, se non sono state installate, a cura dell'organizzatore, transenne di protezione per il pubblico per un'estensione di almeno 50 metri prima dell'arrivo e 25 metri dopo l'arrivo.

8. Prima dell'inizio della competizione per gare come all'art.10, comma 1, il responsabile del servizio di Motostaffetta deve verificare che sia garantita la presenza, durante tutta la gara, di un numero sufficiente di Motostaffettisti, con un minimo di un Motostaffettista ogni 50 concorrenti, ed un massimo di 35 Motostaffettisti totale, in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale, a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.

9. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui all'art.10, comma 1, il responsabile del servizio di Motostaffetta non deve iniziare la Motostaffetta, né può consentirne la continuazione, se non sono presenti, sul percorso di gara, i segnali di direzione collocati prima e in corrispondenza di ogni potenziale variazione di percorso, e i segnali di pericolo, previste dai regolamenti sportivi internazionali. Deve inoltre verificare che i segnali di informazione tecniche, e i segnali di informazione per gli utenti, siano stati collocati in modo che non creino confusione con la segnaletica stradale presente. Deve inoltre verificare che i segnali, in quanto possibile, abbiano colori di fondo e caratteristiche dimensionali uniformi e compatibili con le esigenze di chiarezza del messaggio, e di visibilità da parte dei concorrenti e del seguito della carovana sportiva, e che, al termine della manifestazione, i segnali vengano prontamente rimossi a cura dell'organizzazione.

10. Restano in ogni caso ferme le indicazioni e le direttive operative fornite dall'autorità sanitaria, nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 30 giugno 2017 e successive modificazioni. Ove tali indicazioni contrastino con le disposizioni del presente articolo, per quanto riguarda il numero delle ambulanze e dei medici che devono essere presenti, prevedendo un numero inferiore di veicoli di soccorso e di medici, prevalgono in ogni caso le disposizioni del presente articolo.

11. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai



commi 5 e 6, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art 10, comma 1, previa comunicazione tempestiva della situazione all'organizzatore ed ad ogni direttore di corsa presente, se sono previsti più percorsi, il responsabile del servizio di Motostaffetta deve fare in modo che la Motostaffetta sia immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285. In caso di assoluta necessità ed urgenza, in cui la decisione di interruzione indicata non possa essere assunta dal responsabile del servizio di Motostaffetta, la competizione deve essere sospesa dall'organizzatore.

12. Nei casi previsti dal comma 11, in alternativa all'immediata interruzione della Motostaffetta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con l'organizzatore hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, interrompendo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada

## **Art.12**

### **Il Capo Staffetta**

1. Il Capo Staffetta, conformemente alle direttive impartite dal responsabile del servizio di Motostaffetta, dispone il posizionamento e coordina l'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolta dal personale di Motostaffetta qualificato e dagli addetti alle segnalazioni aggiuntive, salvo i casi previsti dall'art. 10 comma 2.
2. Il Capo Staffetta esercita le funzioni di controllo indicate dal presente disciplinare che gli sono delegate, volta per volta, dal responsabile del servizio di Motostaffetta.
3. Il Capo Staffetta deve avere con sé il Tesserino Tecnico di qualifica e la tessera di appartenenza all'EPS che ha emesso il Tesserino Tecnico di cui agli articoli 2 e 4, e accertarsi che tutto il personale impegnato nel servizio di Motostaffetta abbia con sé il Tesserino Tecnico di qualifica e la tessera di appartenenza all'EPS che ha emesso il Tesserino Tecnico di cui all'art 2.
4. Il Capo Staffetta non deve consentire che si inizi il servizio di Motostaffetta senza aver verificato che:
  - a) i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art 8 commi 5 e 6, siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui all'art 8 commi 1, 2, 3 e 4, siano presenti e perfettamente funzionanti.
  - b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato.
  - c) tutto il personale qualificato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni altra prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione.
  - d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di Motostaffetta siano efficienti
  - e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di Motostaffetta, o che la copertura assicurativa specifica, per l'attività di Motostaffetta, sia compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dall'art 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285
  - f) per il servizio di Motostaffetta si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito, ovvero oneroso, di un numero adeguato di persone che possano svolgere l'attività ai sensi dell'art 1, e che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la Motostaffetta stessa.

## **Art.13**

### **Obblighi del personale che effettua la Motostaffetta**

1. Tutte le persone che effettuano la Motostaffetta con veicoli di cui all'art.7 comma 1, devono essere costantemente in grado di comunicare con il Capo Staffetta, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e con gli eventuali altri membri della Motostaffetta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.
2. Il personale che effettua la Motostaffetta deve avere con sé il Tesserino Tecnico di qualifica e la tessera di appartenenza all'EPS che ha emesso il Tesserino Tecnico di cui all'art 2.
3. Il personale che effettua la Motostaffetta, prima che inizi il servizio, deve accertare:
  - a) che i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione del veicolo, come previsto all'art 8 commi 5 e 6, siano correttamente installati e perfettamente funzionanti
  - b) che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui all'art 8 commi 1, 2, 3 e 4, siano presenti e perfettamente funzionanti.
  - c) che sia stato edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni altra prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione.
  - d) che il sistema di comunicazione tra i veicoli di Motostaffetta sia efficiente

## **Art.14**

### **Obblighi del personale Addetto ai Servizi di Segnalazione Aggiuntiva**

1. Tutte le persone che effettuano attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 10, fatta eccezione della condizione di cui all'art 10 comma 2, devono essere costantemente in grado di comunicare con il responsabile del servizio di Motostaffetta o con il Capo Staffetta, ovvero in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285: A tale scopo prima di iniziare il servizio, devono comunicare al responsabile del servizio di Motostaffetta il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile, nonché le generalità complete ed il numero del Tesserino di qualifica di cui all'art. 2.
2. Le persone che effettuano l'attività di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 1 devono:
  - a) comunicare al responsabile del servizio di Motostaffetta e al Capo Staffetta, ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio
  - b) concordare con il responsabile del servizio di Motostaffetta e al Capo Staffetta, ovvero in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalità di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettano sul tratto interdetto
  - c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione.
3. Le persone di cui al comma 1, devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della circolazione.
4. Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale qualificato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art 8 comma 1, lettera a) e b)
5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata dalla manifestazione, da strade laterali o luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale qualificato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare

utilizzando il fischietto e la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art 8, comma 2, e 3.

### **Capo III**

## **SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MOTOSTAFFETTA**

### **Art.15**

#### **Posizione dei veicoli di Motostaffetta**

1. Durante lo svolgimento del servizio, tutti i veicoli di Motostaffetta devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di Motostaffetta sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
  - a) il veicolo di cui all'art 9 comma 1, lettera a) precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquanta metri e non superiore a duecento metri;
  - b) il veicolo di cui all'art 9 comma 1 lettera b) segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a cento metri;
  - c) i veicoli di cui all'art 9 comma 1, lettera c) precedono il primo concorrente in gara ad almeno cinquanta metri.
3. Ai fini del presente disciplinare, si considerano in gara i concorrenti muniti di regolare numero, o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso, e che comunque superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente, può essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.

### **Art.16**

#### **Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva**

1. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 dell'art 10, la presenza del personale qualificato deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione nonché per almeno 15 minuti precedenti il transito del veicolo recante il cartello "INIZIO GARA" e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo recante il cartello "FINE GARA".
2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della Motostaffetta di cui all'art 11, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilità per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 metri di distanza.

### **Art.17**

#### **Utilizzo dei dispositivi luminosi**

1. Durante il servizio di Motostaffetta, i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285.
2. Durante il servizio di Motostaffetta inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art 8 commi 1, 2, 5a) e 6a).

## **Art.18**

### **Modalità di svolgimento della Motostaffetta con veicoli**

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare, e/o fermare se possibile, al di fuori della carreggiata o della corsia, per consentire il transito della carovana sportiva, dalla Motostaffetta che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art 9, comma 1, lettera b)
2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la Motostaffetta deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285.
3. Durante l'effettuazione dei servizi di Motostaffetta, il personale qualificato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art 8, comma 1, lettera a) e b);
4. In occasione del transito della carovana sportiva, il personale qualificato alla Motostaffetta deve provvedere a rendere attuabile la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n, 285, a tutela della sicurezza della competizione attraverso i dispositivi di cui all'art. 8.
5. Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte, sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana, sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o luoghi non soggetti a pubblico passaggio
6. Qualora sia necessario fornire preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana sportiva agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione, ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il personale qualificato al servizio di Motostaffetta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi, con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare e/o accostare, con cenno della mano e uso del dispositivo previsto dall'art.8, comma 3 e, laddove possibile, utilizzando anche la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione. In galleria, ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminosi con i dispositivi di cui all'art.8, comma 6, lettera a) e b)

## **Titolo IV**

### **DISPOSIZIONE TRANSITORIE**

## **Art.19**


### **Disposizioni transitorie**

1. Nei casi in cui l'Ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva abbia previsto la necessità della Motostaffetta ad opera di un organo di polizia stradale, lo stesso ai sensi dell'art.6, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n285, ove ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli organizzatori di avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di un servizio di Motostaffetta, avente i requisiti di qualifica indicati nel presente disciplinare, con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate all'Ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che abbiano accettato e sottoscritto i contenuti al presente Disciplinare.
2. Nei casi previsti dal comma 1 devono, essere rispettate tutte le prescrizioni del presente Disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna Motostaffetta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di Motostaffetta
3. Nei casi previsti dal comma 1, chi organizza la manifestazione deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività di Motostaffetta
4. Le disposizioni dell'art 1, entrano in vigore dal 01 Maggio 2025. Fino a quella data, il personale degli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI che esercitano le funzioni o equipollenti al direttore di corsa può assumere la funzione di responsabile del servizio di Motostaffetta di cui



all'art 11 anche senza essere munito di certificazione idonea formazione rilasciata dalla Dall'EPS ASI Nazionale

5. Le disposizioni degli artt 7 e 8, relative alle caratteristiche tecniche dei motoveicoli utilizzabili per la Motostaffetta, entrano in vigore dal 01 Maggio 2025



asi  
ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE  
ITALIANE

# Allegato B

**(Disciplinare delle Motostaffette)**  
rif.: Art 8 comma 1 lett. a) e b)

logo fronte



logo retro



**fronte**

**retro**